



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sesta Sezione civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr.ssa Assunta d'AMORE	- Presidente
dott. Giuseppe VINCIGUERRA	- Consigliere
dr.ssa Ada METERANGELIS	- Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2540 R.G.A.C. per l'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 2 aprile 2026, vertente

TRA

Parte_1 (C.F.: C.F._1), rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Dorian Silvestro e Biagio Sarnataro, presso il cui studio in Napoli, via Ugo Niutta n. 22, è elettivamente domiciliato;

Appellante principale

CONTRO

Controparte_1 (C.F.: C.F._2), CP_2
[...], (C.F.: C.F._3) e Parte_1 (C.F.:
C.F._4), tutti rappresentati e difesi in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Massimo Marasca, con domicilio eletto in Napoli, via G.A. Campano n. 23 (P.E.C.: Email_1);

Appellati/Appellanti incidentali

E

Controparte_3 (C.F.: C.F._5);

Appellata contumace

OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10356/2021, pubblicata in data 24.12.2021.

CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 2 aprile 2026, da intendersi qui richiamate e trascritte.

IN FATTO E IN DIRITTO

- **Il giudizio di primo grado**

Con atto di citazione notificato in data 7.11.2017, **Parte_1** (classe 1951) evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli,

Controparte_3 **Controparte_1** **CP_2** e **Parte_1**

[...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare abusive ed illegittime le opere e gli atti posti in essere da essi intimati con la realizzazione dei muri di altezza superiore al limite consentito di metri tre nei tratti a confine con la proprietà dell’istante come specificamente indicato in premessa; 2) accertare e dichiarare illegittima la condotta tenuta da essi intimati concorrentemente, quanto alla tinteggiatura in nero del lato dei muri suddetti prospicienti la proprietà dell’istante, in atto emulativo; 3) condannarsi conseguentemente essi intimati alla eliminazione dei suddetti abusi e pertanto alla demolizione delle sopraelevazioni che importano l’innalzamento dei muri oltre i tre metri rispetto al piano di campagna; 4) ordinarsi di rimuovere la vernice nera che ricopre il muro lungo tutto il tratto prospiciente la proprietà dell’istante e di procedere alla sua imbiancatura; 5) condannarsi essi intimati per gli abusi commessi al risarcimento dei danni all’istante causati e dovuti sia patrimoniali che esistenziali e morali da quantificarsi in € 20.000,00 (ventimila/00) ovvero quella somma che il sig. Giudice vorrà determinare anche a mezzo di CTU a disporsi o liquidare in via Equitativa”. Vinte le spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.

A sostegno della pretesa azionata, l’attore premetteva di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in Chiaiano (in catasto al foglio 10, particella 152/1, oggi particella 1103), confinante ad ovest con gli immobili distinti con le particelle 1067 e 1600 (ex 1048), pervenuti ai convenuti **Controparte_3** **Parte_1** **CP_2**

[...] ed **Controparte_1** (la prima usufruttuaria, gli altri nudi proprietari), in forza di successione testamentaria di **Persona_1**

[...] deceduto in data 7.7.2002.

Assumeva, poi, che il muro di recinzione posto a confine tra gli immobili distinti con le particelle 1103 (di pertinenza attorea) e 1600 (di pertinenza dei convenuti), avrebbe dovuto essere realizzato a cura e spese di **Persona_1** su terreno di sua esclusiva proprietà e dell’altezza di tre metri, come convenuto all’art. 10 dell’atto pubblico per notar **Per_2** del 9.7.1987, e che tale obbligo era stato anche consacrato attraverso la celebrazione di un procedimento civile presso il Tribunale di Napoli (RG n. 8596/1999) conclusosi con pronuncia n. 10920/2011.

Deduceva, dunque, che i convenuti, avendo realizzato la recinzione per un’altezza superiore a tre metri (ai due estremi 3,24 metri e 3,41 metri), erano tenuti alla demolizione delle sopraelevazioni sui muri suddetti oltre l’indicata misura. Allegava, altresì, che contestualmente

alla realizzazione del muro predetto, nel tratto posto a confine tra il terreno di proprietà attorea (distinto con la particella 1103) ed altro distinto con la particella 1067, di pertinenza dei convenuti, questi ultimi provvedevano ad erigere un muro, di lunghezza di m. 4,94, di altezza superiore a tre metri (misurata nei due estremi in 3,41 metri e 3,35 metri).

Lamentava, infine, che i convenuti, abusando del loro diritto dominicale, avevano tinteggiato di nero i menzionati muri solo sul lato prospiciente la proprietà attorea, all'unico scopo di renderli antiestetici e quindi di arrecare molestia all'istante, dando vita ad un vero e proprio atto emulativo ex art. 833 c.c.

Radicato il contraddittorio, si costituivano **Parte_1** **CP_2** [...] ed **Controparte_1** deducendo l'estraneità al giudizio della madre **Controparte_3**, in virtù degli atti di divisione e donazione per notar **Persona_3** del 23/10/017, trascritti il 31/10/017 e, quindi, in epoca precedente alla notifica dell'atto introduttivo, di poi eccependo l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda azionata, rilevando che l'attore aveva la possibilità di agire ex art. 612 c.p.c., in virtù e per l'effetto della precedente sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Napoli N. 10920/2011, costituente giudicato sostanziale, contestando, infine, nel merito, la fondatezza delle avverse pretese.

Dichiarata la contumacia della convenuta **Controparte_3** e concessi i termini ex art. 183 cpc, l'attore, con la prima memoria, chiariva ulteriormente che la prima domanda era inerente alla realizzazione del muro nel tratto a confine con le particelle 1103 e 1600; la seconda era relativa alla realizzazione del muro nel tratto a confine tra le particelle 1103 e 1067, mentre la terza atteneva al contestato atto emulativo. In ordine alla prospettata violazione del divieto del *ne bis in idem*, deduceva che la cognizione del giudizio celebrato e definito con la sentenza n. 10920/11 atteneva *“al solo tratto di muro a confine con le particelle 1103 e 1600 (ex 1048) come precisato in citazione e non anche al tratto di muro a confine tra le particelle 1103 e 1067 come anche precisato in citazione su cui nulla era stato disposto nella citata sentenza e non anche alla illegittima tinteggiatura in nero del muro. Di qui l'opportunità di azionare un autonomo giudizio di cognizione nel corso del quale non solo l'accertamento dei contestati abusi inerenti al muro oggetto della citata sentenza, ma anche l'accertamento del contestato abuso sul muro inerente al muro realizzato tra le particelle 1103 e 1067 di cui sopra e sulla illegittima tinteggiatura in nero concretantesi in atto emulativo”*.

Esaurita l'istruttoria (con l'espletamento dell'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi ammessi), il tribunale definiva la lite con sentenza n. 10356/2021, pubblicata in data 24.12.2021, con la

quale rigettava tutte le domande attoree, condannando l'istante alla refusione delle spese.

In particolare, il primo giudice, quanto alle *domande di riduzione, in altezza, dei muri*, rilevava, in applicazione del principio della ragione più liquida, che – pur non essendovi prova univoca del passaggio in giudicato della sentenza n. 10920/2011, richiamata dall'attore – in ogni caso l'anzidetta pronuncia non consentiva *comunque di ritenere la domanda meritevole di accoglimento*.

Evidenziava, infatti, che l'art. 886 c.c. andava letto in combinato disposto con l'art. 878 c.c., e che la lettura congiunta delle due norme induceva a ritenere che il muro potesse essere realizzato anche ad un'altezza superiore a tre metri, ma in tal caso il suo posizionamento avrebbe dovuto essere eseguito nel rispetto delle distanze prescritte dall'art. 873 e ss. c.c., osservando come tale considerazione fosse ravvisabile, sia pur implicitamente, nella stessa sentenza n. 10920/2011, oltre che conforme all'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale *il limite di altezza per i muri di cinta di proprietà comune posto dall'art. 886 c. c. (tre metri, ovvero altezza diversa determinata convenzionalmente o dai regolamenti locali) concerne soltanto l'obbligo di contribuzione del vicino e, pertanto, salva l'esistenza di un diritto di servitù in favore del vicino (di veduta, altius non tollendi) o di una convenzione escludente il sopralzo, il singolo comproprietario ben può innalzare detto muro oltre il limite pattuito, sopportando per intero le spese di sopraelevazione, ai sensi dell'art. 885 dello stesso codice, ed osservando la disciplina delle distanze fra costruzioni in ipotesi di sopraelevazione oltre i tre metri (Cass. civ., 15/03/1982, n. 1687)*.

Rigettava, pertanto, tutte le domande di riduzione, in altezza, dei muri, rilevando come l'attore non avesse specificamente, univocamente e tempestivamente richiesto *l'eventuale arretramento per la violazione delle distanze ex art. 873 c.c. (anche in questo caso da indicare in maniera specifica)*.

Rilevava, *per completezza*, che l'istante, solo tardivamente, in comparsa conclusionale, aveva fatto riferimento a violazioni del regolamento edilizio del Controparte_4 precisando che, *in ogni caso e comunque, l'allegazione – tardiva – non sarebbe stata accolta*, atteso che *le disposizioni in esame assumono rilevanza nei rapporti tra privati solamente in quanto integrative delle norme sulle distanze (cfr. 873 cc) e nella specie non si era in presenza di violazione di regole urbanistiche concernenti le distanze tra costruzioni*.

Rigettava, infine, per carenza di prova dei relativi presupposti, la *domanda ex art. 833 c.c.*, nonché quella di risarcimento danni, rilevando come quest'ultima fosse priva di supporto probatorio anche nel *quantum*.

- **Il giudizio di secondo grado**

Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione tempestivamente notificato in data 4-6 giugno 2022, proponeva appello **Parte_1** lamentando: 1) *vizio di ultrapetizione ed extrapetizione*, contestando al tribunale di aver alterato il *petitum* e la *causa petendi* dell'azione intrapresa dall'istante, sostituendola con una diversa, fondata su fatti e titoli non allegati; 2) *errata pronuncia sulla domanda inerente al tratto di muro esistente tra i terreni distinti con le particelle 1103 e 1067*; 3) *errata valutazione sull'esistenza del giudicato*, dovendo ritenersi pacificamente passata in giudicato la sentenza n. 10920/2011, senza necessità della certificazione della cancelleria, trattandosi di circostanza espressamente riconosciuta da controparte, con la conseguenza che il tribunale, nel riesaminare questioni già risolte dalla richiamata pronuncia, statuendo *in netto contrasto* con essa, avrebbe violato il principio del “*ne bis in idem*” e privato di stabilità e certezza una situazione giuridica ormai consolidatasi tra le parti; 4) *errata valutazione della sussistenza dei requisiti della domanda ex art. 833 c.c.*, assumendo la ricorrenza dei presupposti per la configurabilità del contestato atto emulativo; 5) *illogicità e contraddittorietà della motivazione*, assumendo che il tribunale avrebbe lasciato intendere e credere che anche il Giudice della sentenza n. 10920/2011 “*opina per la possibilità che i muri abbiano un'altezza maggiore di tre metri, mentre, in realtà, il passo evidenziato si riferisce ad una diversa questione del tutto estranea ai fatti di causa del primo giudizio perché relativa alla riconosciuta facoltà di elevare sui muri di cinta, non più alti dei tre metri, una ringhiera*”; 6) *errata valutazione della questione inerente alla individuazione delle parti convenute del giudizio - omessa pronuncia sulla rinuncia alle domande nei confronti della convenuta contumace* **CP_3** **CP_3**, contestando al primo giudice di aver messo in discussione l'esatta individuazione dei soggetti passivamente legittimati e di non essersi pronunciato sulla rinuncia alle domande proposte nei confronti di **Controparte_3** effettuata dall'attore in comparsa conclusionale, a fronte della quale doveva dichiararsi *cessata la materia del contendere nei confronti della convenuta contumace* **Controparte_3** o emettersi *altro provvedimento del caso*; 7) *errata valutazione della domanda di risarcimento danni*, assumendo che la prova dei danni era insita nelle denunciate violazioni ed era conseguenziale all'accertamento delle violazioni stesse; 8) *ingiusta ed iniqua condanna alle spese e competenze del giudizio*.

Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in totale riforma della pronuncia impugnata, previo espletamento di CTU per la quantificazione dei danni, già richiesta e disattesa dal tribunale, di

accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in prime cure, dichiarando cessata la materia del contendere o *emettendo altro provvedimento del caso* a seguito della rinuncia alle domande nei confronti della convenuta contumace **Controparte_3** con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 10.10.2022 (a fronte della prima udienza indicata in citazione del 3.11.2022), si costituivano tempestivamente in giudizio **Parte_1**

[...] **CP_2** ed **Controparte_1** concludendo per il rigetto dell'appello principale, destituito di ogni fondamento, contestualmente spiegando appello incidentale, *condizionato all'eventuale positiva delibazione del merito delle domande azionate*, per sentir *dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità delle dette domande, azionate in violazione del principio del "ne bis in idem" ed essendo le questioni sollevate di competenza del G.E. in sede di eventuale procedura ex art. 612 c.p.c., a promuoversi in virtù e per effetto della sentenza resa dal Tribunale di Napoli n. 10920/2011.*

Precisavano, infatti, che tale questione preliminare – pur legittimamente pretermessa dal tribunale in applicazione del principio della *ragione più liquida*, richiamato a pag. 9 della sentenza impugnata (nella parte in cui riteneva non necessario *"esaminare altra questione prospettata e prospettabile (ad esempio ... anche quelle inerenti alla necessità o meno di procedere ad esecuzione delle sentenza resa in precedenza..."*) – avrebbe dovuto essere esaminata dalla Corte adita, *nella denegata ipotesi di mancata conferma delle statuizioni di merito emesse dal primo giudice.*

Benché ritualmente citata, non si costituiva l'appellata **CP_3**
[...]

Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza cartolare del 2.4.2026, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.

I. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia dell'appellata **Controparte_3**, non costituitasi in giudizio benché ritualmente citata (con atto notificato a mezzo posta in data 4 giugno 2022, come da relata in atti).

II. Nel merito, l'appello principale è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare, senza necessità di svolgere alcun ulteriore approfondimento istruttorio.

§. Il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo di gravame vanno trattati unitariamente perché strettamente connessi, involgendo tutti

l'esame delle domande attoree *inerenti alla riduzione, in altezza, dei muri*, sia quelli insistenti tra le particelle 1103 e 1600, sia quelli esistenti tra i terreni distinti con le particelle 1103 e 1067.

Con tali doglianze, infatti, l'appellante assume che il tribunale avrebbe errato nel rigettare le domande demolitorie dei tratti di muro in contestazione, ed in particolare:

- a) sarebbe incorso nel vizio di *ultrapetizione ed extra petizione*, perché, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato consacrato nell'art. 112 cpc, avrebbe *sostituito i fatti costitutivi della domanda rappresentati dall'istante*, ed introdotto, *ponendoli immotivatamente a fondamento della sua decisione, nuovi e diversi elementi di fatto e di diritto del tutto estranei all'oggetto del giudizio, mai dedotti o invocati dalle parti costituite e riferiti sia al combinato disposto degli artt. 886 c.c. e 878 c.c. sia all'art. 873 c.c. dettato in materia di distanze tra le costruzioni*;
- b) avrebbe errato per non aver tenuto conto della sentenza n. 10920/11 – pacificamente passata in giudicato, per espressa ammissione di controparte – e ciò benché la stessa avesse accertato e risolto la questione inerente all'altezza dei muri di cinta, sì da porsi quale premessa logica indispensabile della decisione, restando precluso al primo giudice il riesame dello stesso punto di diritto;
- c) sarebbe ulteriormente incorso nel vizio di extra-petizione, avendo introdotto nella motivazione della pronuncia gravata *un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda* e, dunque, *un nuovo tema di indagine quale quello relativo al regolamento edilizio del Controparte_4 e alla sua valenza integrativa delle norme del codice civile*, menzionato nella comparsa conclusionale non per *introdurre nel giudizio un nuovo titolo giustificativo della domanda*, ma solo *nell'ambito di una generale esposizione dei fatti di causa anche con riferimento alla Consulenza Tecnica di Parte prodotta in atti*, in ogni caso cadendo in errore nel ritenere che *le precisazioni di cui all'art. 70 del citato regolamento che prevede per i muri di cinta un'altezza di tre metri non costituirebbero norme integrative del codice civile ed in particolare dell'art. 860 c.c.*;
- d) avrebbe modificato e snaturato il significato della sentenza n. 10920/2011, lasciando intendere che anche il giudice di detta pronuncia *opina per la possibilità che i muri di cinta abbiano un'altezza maggiore di tre metri*.

Tutte le censure sono infondate.

Com'è noto: *“Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti*

autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il petitum e la causa petendi e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio” (Cass. n. 17569/2022; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 17576/2019, in motivazione, Cass. n. 2209/2016 e Cass. n. 16809/2008).

Ebbene, rapportando tale principio al caso di specie, è evidente come non ricorra affatto il vizio di ultra ed extra petizione denunziato dall'appellante, avendo il tribunale – senza mutare il *petitum* né tanto meno la *causa petendi* – legittimamente disatteso le domande di *riduzione, in altezza, dei muri*, in entrambi i tratti considerati, partendo proprio dall'analisi dei titoli richiamati dall'attore, ovvero l'atto per notar *Per_2* del 9.7.1987 – ove all'art. 10 si legge: “...espressamente si conviene e pattuisce tra i condividenti: - il muro di recinzione al confine tra i beni attribuiti a *Parte_2* e quello attribuito a *Persona_1* sarà realizzato a cura e spese di quest'ultimo sulla striscia di terreno di sua proprietà distinta in catasto con le particelle numero 1048, 1049 e 1050” – e la sentenza n. 10920/2011, ove il giudice in motivazione chiarisce: “*ne deriva che essendo applicabile, in mancanza di norme regolamentari o convenzionali, la disposizione dell'ultima parte dell'articolo 886 cc in tema di altezza del muro anche nella fattispecie in esame, in cui il convenuto *Persona_1* si è obbligato a realizzare il muro di cinta in proprio, la domanda su tale punto va accolta ed il convenuto tenuto ad innalzare fino a tre metri l'altezza del muro computata dal piano di campagna naturale. Trattandosi di muro di proprietà esclusiva resta salva la facoltà del convenuto di mantenere al di sopra la ringhiera già esistente trattandosi di opera non vietata dalla legge atteso in particolare che l'articolo 886 c.c. impone un'altezza minima del muro di cinta e non vieta che lo stesso abbia eventualmente un'altezza maggiore o sia sovrastato da altre opere divisorie. Pertanto, se tendente alla limitazione della ringhiera la domanda va rigettata*”, di poi così statuendo in dispositivo: “...accoglie parzialmente le domande principali e per l'effetto condanna [...] *CP_2*, *Parte_1*, *Controparte_1* e *CP_3* [...] (eredi di *Persona_1*, l'ultima anche in proprio): a) ad innalzare fino a 3 m dal piano di campagna l'altezza del muro meglio descritto in motivazione ...”.

Titoli che, nondimeno, non venivano interpretati nel senso prospettato ed auspicato dall'istante, avendo il tribunale condivisibilmente rilevato, con portata assorbente rispetto ad ogni altra questione prospettata dalle parti, che le statuizioni contenute nella richiamata pronuncia n. 10920/2011 non consentivano *in ogni caso* di ritenere meritevole di accoglimento le domande attoree di *riduzione, in altezza*, dei tratti di muro oggetto di causa, ravvisandosi, piuttosto, in

quella stessa pronuncia, sia pur implicitamente, una valutazione che deponeva in senso contrario all'assunto attoreo.

A riprova di tanto, osserva la Corte che dall'integrale lettura della sentenza n. 10920/2011 si evince che la condanna "ad innalzare fino a 3 m dal piano di campagna l'altezza del muro meglio descritto in motivazione" trovava giustificazione nel fatto che tale (preesistente) tratto di muro era di altezza inferiore a tre metri (cfr. pagg. 11-14), sicché gli eredi di *Persona_1* avevano l'obbligo di innalzarlo, a loro cura e spese, (almeno) fino all'altezza di tre metri prevista nell'ultima parte dell'art. 886 c.c., in assenza di diverse *norme regolamentari o convenzionali*, senza che, tuttavia, possa minimamente inferirsi il diverso obbligo di mantenere entro l'altezza di tre metri il muro di loro esclusiva proprietà.

Consegue che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il tribunale non ha introdotto questioni nuove, né ha statuito in contrasto con la richiamata pronuncia n. 10920/2011, assunta anzi quale punto di partenza dell'indagine, nondimeno conclusasi in senso sfavorevole all'attore, innanzitutto perché – lo si ribadisce – alcun obbligo gravava sui convenuti/odierni appellati di mantenere entro tre metri il tratto di muro insistente tra i terreni distinti con le particelle 1103 e 1600, non contenendo detta pronuncia alcuna statuizione diretta ad imporre il mantenimento di tale misura quale limite massimo inderogabile né un espresso divieto di sopraelevazione, tanto meno con riguardo all'ulteriore tratto di muro esistente tra i terreni distinti con le particelle 1103 e 1067. Sotto tale ultimo profilo, infatti, la stessa sentenza disponeva l'arretramento del preesistente muro (cfr. pagg. 14-15), essendo stato accertato lo sconfinamento nella proprietà esclusiva dell'attore/odierno appellante, senza introdurre alcuna prescrizione concernente l'altezza del nuovo manufatto da realizzare sulla linea di confine corretta (disponendosi, infatti, al punto *b* del dispositivo, la condanna dei convenuti/odierni appellati "ad abbattere il muro per la lunghezza di m. 4,99 e per lo spessore di cm 20 alto in media m. 1,20 sormontato da ringhiera in ferro e restituire a *Parte_1* la striscia di terreno di sua proprietà oggetto di sconfinamento posta sulla particella 1103 della superficie di mq 3,675 lunga m 4,90 e larga m 0,75, meglio indicato all. 15 della relazione del CTU dell'ing. *Per_4* tratteggiata in rosso").

A ciò si aggiunga che, come già correttamente rilevato nella sentenza gravata: <<Ratio della previsione del limite di altezza al muro comune, dunque, è l'esigenza di porre un limite all'obbligo di contribuzione nelle spese di costruzione, esistente a carico del vicino; ne consegue che ciascuno dei due confinanti potrà, ma solo a proprie spese ex art. 885, innalzare liberamente il muro di cinta al di sopra dei tre metri di altezza, con l'inconveniente, peraltro, di far perdere al muro la qualifica di muro di cinta ai sensi dell'art. 878, e di assoggettarlo alla disciplina delle distanze.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, il limite di altezza per i muri di cinta di proprietà comune posto dall'art. 886 c.c. (tre metri, ovvero altezza diversa determinata convenzionalmente o dai regolamenti locali) concerne soltanto l'obbligo di contribuzione del vicino e, pertanto, salva l'esistenza di un diritto di servitù in favore del vicino (di veduta, altius non tollendi) o di una convenzione escludente il sopralzo, il singolo comproprietario ben può innalzare detto muro oltre il limite pattuito, sopportando per intero le spese di sopraelevazione, ai sensi dell'art. 885 dello stesso codice, ed osservando la disciplina delle distanze fra costruzioni in ipotesi di sopraelevazione oltre i tre metri (Cass. civ., 15/03/1982, n. 1687)>>.

Principi correttamente richiamati ed applicati dal primo giudice, costantemente ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5467/1986, Cass. n. 7675/1986, Cass. n. 12819/2004, Cass. n. 2485/2012, Cass. n. 6174/2015, Cass. n. 33192/2023 e Cass. n. 1412/2024), al cui consolidato insegnamento questa Corte intende dare continuità, in assenza di alcuna seria ragione per discostarsene.

Tali essendo, dunque, le argomentazioni poste a sostegno della pronuncia impugnata, è evidente come resti priva di autonoma rilevanza ai fini decisori la circostanza che il tribunale abbia ritenuto che non vi fosse *prova univoca del passaggio in giudicato della sentenza* n. 10920/2011.

Ed infatti, benché nella specie non fosse necessaria la *produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria*, dovendosi valorizzare l'espresso riconoscimento del giudicato esterno da parte dei convenuti (cfr. Cass. n. 36258/2023: "*La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno*"; nello stesso senso, Cass. n. 2827/2025) – ed in tal senso va corretta *in parte qua* la motivazione del tribunale –, resta comunque ferma la correttezza della statuizione di rigetto delle domande proposte dall'attore, risultando comunque insussistente il diritto fatto valere in giudizio, per l'assorbente rilievo che il contenuto precettivo del giudicato non coincide con quello prospettato dall'istante.

Restano così superate e prive di pregio tutte le contrarie obiezioni formulate dall'appellante, che erra anche nel ritenere che il tribunale sarebbe incorso in extra petizione perché avrebbe introdotto in motivazione *un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda* e, dunque, *un nuovo tema di indagine quale quello relativo al regolamento edilizio del Controparte_4 e alla sua valenza integrativa delle norme del codice civile*.

In contrario, si osserva che il primo giudice, dopo aver evidenziato che l'attore, solo in conclusionale e dunque tardivamente, aveva fatto (generico) riferimento ad eventuali violazioni del regolamento edilizio del *Controparte_4* richiamato nella relazione di parte prodotta all'atto della costituzione in giudizio, senza però nulla dedurre sul punto in citazione, precisava, solo *per completezza* di analisi, che detta allegazione, oltre che tardiva, *in ogni caso e comunque non sarebbe stata accolta*, correttamente rilevando che le norme dei regolamenti comunali edilizi *assumono rilevanza nei rapporti tra privati solamente in quanto integrative delle norme sulle distanze* (cfr. 873 cc), e che tali non potevano ritenersi quelle indicate dall'attore (precisamente, l'art. 70, comma 3, del regolamento, in tema di "recinzioni", che potevano avere altezza variabile, *comunque non superiore a tre metri*), che non facevano alcun riferimento alle distanze tra costruzioni, di poi richiamando *quanto già detto dell'interpretazione data al combinato disposto degli artt. 878 ed 886 cc e della loro effettiva rilevanza solo in tema di distanze*, la cui violazione, nella specie, neanche era stata tempestivamente dedotta, tant'è che alcun arretramento del muro era stato richiesto (ma la sola demolizione della parte di esso eccedente l'altezza di tre metri).

In altri termini, dunque, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la violazione in sé dell'altezza del muro, pure prescritta dal regolamento edilizio comunale, non assume rilevanza nei rapporti tra privati ai fini della riduzione in pristino, non determinando nella specie una violazione delle norme sulle distanze contenute nella sezione VI del codice civile (art. 873 e ss.), richiamate dall'art. 872 c.c.; di talché, in assenza di allegazione e prova di siffatta violazione, l'unica tutela azionabile resta quella risarcitoria, subordinata alla prova del danno, nella specie rimasto (anch'esso) indimostrato.

Conclusivamente, risulta evidente che il tribunale, lungi dall'introdurre di sua iniziativa *un nuovo tema di indagine*, si limitava a rispondere – senza peraltro esservi tenuto, data la tardività dell'allegazione – ai rilievi formulati dall'attore/odierno appellante, ritenendoli in ogni caso infondati, al fine facendo corretta applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui *nell'ambito delle norme dei piani regolatori e, in generale, dei regolamenti locali, il carattere di norma integrativa rispetto alla disciplina dettata dal codice civile (comportante la facoltà di ottenere la riduzione in pristino) resta individuato dallo scopo della norma regolamentare, con la conseguenza che la stessa è integrativa se è dettata nelle materie disciplinate dall'art. 873 c.c. e segg. e tende, quindi a completare, sia pure nel pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico, la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato*,

mentre non è integrativa se ha come scopo principale la tutela di interessi generali, urbanistici, quali la limitazione del volume, dell'altezza, della densità degli edifici, il risanamento e la conservazione dell'ambiente e simili (cfr., fra le tante, Cass. n. 10615/1990, Cass. n. 3422/1998 e Cass. n. 5142/2019, che ritiene integrative del codice civile le disposizioni dei regolamenti edilizi locali relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino, con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che, avendo come scopo principale la tutela d'interessi generali urbanistici, disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessuna relazione con le distanze intercorrenti tra gli stessi, proteggono, nell'ambito degli interessi privati, esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini).

§. Sulla scorta di quanto si è detto, va respinto anche il sesto motivo di gravame, con cui si lamenta la *errata valutazione della questione inerente alla individuazione delle parti convenute del giudizio* nonché *l'omessa pronuncia sulla rinuncia alle domande nei confronti della convenuta contumace* CP_3 CP_3 .

Invero, una volta disattese le domande di riduzione, in altezza, dei muri in contestazione, per insussistenza del relativo obbligo in capo ai convenuti, non evincibile dai titoli allegati dall'istante (atto per notar Per_2 del 9.7.1987 e sentenza n. 10920/2011), restava (e resta) assorbito – in applicazione del principio della ragione più liquida – l'esame di ogni ulteriore questione prospettata nel corso del processo, ivi compresa quella inerente *alla individuazione delle parti convenute in giudizio*, priva di qualsivoglia rilevanza pratica ai fini decisorii, al pari della pronuncia sulla rinuncia alle domande proposte nei confronti della convenuta contumace, dalla quale alcun reale utilità potrebbe derivare all'odierno appellante, non avendo inciso la posizione processuale della CP_3 sull'esito della controversia, con conseguente inammissibilità della doglianza per carenza di un concreto interesse (ex art. 100 cpc) all'impugnazione, in applicazione del consolidato principio secondo cui *l'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica* (Cass. 3991/2020; nello stesso senso, Cass. n. 23054/2024 e 12678/2020); pertanto è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia

diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass. n. 1755/2006).

Conclusione che vieppiù si impone nella specie, ove si consideri l'espresso chiarimento fornito sul punto dal tribunale, che precisava: <<Non occorre quindi esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile (ad esempio, non solo quelle appena riportate, ma anche quelle inerenti alla necessità o meno di procedere ad esecuzione della sentenza resa in precedenza od all'esatta individuazione dei titolari passivi, pur nell'osservanza del principio espresso da Cass. civ. Sez. Unite, 16-02-2016, n. 2951, ed anche in ragione della produzione, ad opera dei convenuti, di visure della conservatoria inerenti a beni distinti in catasto fabbricati e con richiamo non sempre specifico non a tutti i soggetti destinatari), stante il principio della ragione più liquida (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936)>>.

§. Con il quarto motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha disatteso la domanda ex art. 833 c.c., escludendo la configurabilità di un atto emulativo nella condotta dei convenuti consistita nell'aver tinteggiato con colore scuro il lato del muro prospiciente la proprietà attorea.

La censura, al limite dell'ammissibilità, con essa riproponendosi le difese già svolte e motivatamente disattese nella pronuncia impugnata, è in ogni caso infondata, risultando pienamente condivisibile la decisione del tribunale, che – dopo aver precisato che, per aversi atto emulativo vietato ai sensi dell'art. 833 c.c., *è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri* – riteneva, legittimamente, sulla scorta dell'accurato esame delle risultanze istruttorie acquisite, che l'attore (che ne aveva l'onere) non avesse fornito adeguata prova della sussistenza di tutti i presupposti oggettivi (precisamente: *a*) l'effettivo danno o pericolo per il vicino e *b*) l'assenza di utilità per il proprietario) e soggettivi (*l'animus aemulandi o nocendi*, inteso come intenzione esclusivamente rivolta a nuocere al vicino) cumulativamente richiesti dalla norma in esame.

Rilevava, infatti, il primo giudice che: <<in primo luogo, la previsione di un colore scuro (nero o grigio che sia) per una parte del muro, si opina non rappresenti un'effettiva fonte di danno per il vicino, anche in ragione della ritenuta carenza di specifica allegazione sul punto. Inoltre, a fronte di allegazione, da parte dei convenuti, che *il muro è stato ricoperto di una sostanza impermeabilizzante che garantisce altresì la buona conservazione della struttura* (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione), spettava a parte attrice, in applicazione del principio che si esprime nel noto brocardo *onus probandi incumbit ei qui dicit* consacrato nell'art. 2697 c.c., fornire prova univoca del contrario e dunque del secondo presupposto (mancanza di utilità). Anche il terzo presupposto, di conseguenza, si reputa sia rimasto sfornito di sufficiente riscontro probatorio.

Dunque, non si comprende, in primo luogo, quale sia il danno subito, mentre la colorazione del muro di proprietà esclusiva, ad avviso del Tribunale, non può in ogni caso condurre, ex se, al risultato voluto dalla norma, non potendosi neppure desumere *l'animus nocendi* collegato a questa attività. Quanto poi alla dedotta (tardiva) violazione del regolamento del CP_4 [...] vale comunque qui richiamare integralmente, nel merito, quanto scritto nel precedente paragrafo. Anche questa domanda va quindi rigettata ed anche in questo caso va richiamato il principio della ragione più liquida (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936)>>.

Decisione che va qui confermata, vieppiù perché minimamente scalfito dalle generiche obiezioni dell'appellante, ove si consideri che: 1) quanto al primo requisito oggettivo (la prova del danno), le deduzioni svolte nell'atto di gravame sul presunto pregiudizio estetico derivante dalla colorazione del muro, nonché sull'assunta riduzione della luminosità dell'area limitrofa ed il conseguente danno alla vegetazione esistente sul fondo, si risolvono in mere affermazioni di parte, fondate su valutazioni ipotetiche, prive di qualsivoglia adeguato supporto probatorio, come tali inidonee a dimostrare sia l'esistenza di un danno effettivo sia il nesso causale tra tale danno e la scelta cromatica operata da controparte, vieppiù che né dalle risultanze testimoniali, né dalla documentazione fotografica richiamata dall'appellante, emerge un concreto deterioramento delle condizioni del fondo confinante o un'incidenza apprezzabile sull'utilizzazione dello stesso; 2) quanto al secondo requisito oggettivo (l'assenza di utilità), a fronte dell'allegazione dei convenuti che il trattamento effettuato sul muro rispondeva ad esigenze di impermeabilizzazione e conservazione, l'appellante, lungi dal dimostrare che la colorazione adottata fosse del tutto priva di qualsiasi apprezzabile utilità, si è limitato a sostenere che sul mercato esisterebbero prodotti impermeabilizzanti di colore diverso e che, pertanto, gli appellati avrebbero deliberatamente optato per la soluzione più pregiudizievole. E, tuttavia, tale argomentazione non dimostra affatto l'oggettiva assenza di utilità del trattamento realizzato, ma si limita a prospettare la mera possibilità astratta di scelte alternative, circostanza insufficiente a configurare un atto emulativo; 3) quanto, infine, al terzo requisito soggettivo (*animus nocendi*), è evidente come lo stesso non possa ritenersi seriamente integrato dalla circostanza che i convenuti, *tra le alternative loro offerte nella scelta del colore della sostanza impermeabilizzante, hanno scelto il colore nero, solo per una parte del muro, senza che ciò fosse necessario o indispensabile*, dovendosi al contrario rilevare come la presenza di una finalità oggettivamente compatibile con la conservazione e protezione del

manufatto, impedisce, di per sé, di ravvisare quel requisito della esclusività dell'intento lesivo richiesto dall'art. 833 c.c.

Né assume rilievo il richiamo alle disposizioni del Regolamento edilizio comunale concernenti la colorazione delle recinzioni.

Anche a voler prescindere dai profili di tardività evidenziati dal primo giudice, l'eventuale difformità rispetto a prescrizioni di natura amministrativa non vale, di per sé sola, a dimostrare l'assenza di utilità dell'opera, né tanto meno l'esistenza di un intento esclusivamente emulativo, che restano i presupposti indefettibili per l'applicazione dell'art. 833 c.c.

Il quarto motivo va pertanto disatteso.

§. Con il settimo motivo di gravame, si contesta il rigetto della domanda attorea di risarcimento danni.

La doglianza è palesemente infondata, ove si consideri che, una volta esclusa la fondatezza delle domande principali e la configurabilità dell'atto emulativo, difetta il presupposto stesso della responsabilità invocata dall'attore.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, come pur rilevato dal tribunale, la domanda risarcitoria è rimasta priva di adeguato supporto probatorio anche sotto il profilo dell'esistenza e dell'entità dei danni lamentati.

§. Ancor prima che infondato, è inammissibile per carenza di specificità l'ultimo motivo di doglianza, con cui l'appellante – a fronte della puntuale motivazione resa dal tribunale, che liquidava le spese in corretta applicazione del principio della soccombenza *in euro 800,00 per studio controversia, euro 600,00 per fase introduttiva, euro 900,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, euro 1.100,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge* – si è limitato, del tutto genericamente, a dedurre: *“Ingiusta ed iniqua appare poi la condanna dell'istante alle spese e competenze del giudizio nella misura liquidata tanto più in quanto essa è certamente conseguenza anche dell'ingiusto rigetto delle domande dell'istante”*, senza, pertanto, minimamente scalfire la disposta regolamentazione degli oneri di lite.

§. In definitiva, sulla scorta di tutto quanto precede, l'appello principale va rigettato con conseguente conferma della pronuncia impugnata.

Resta conseguentemente assorbito l'appello incidentale, espressamente condizionato all'accoglimento del gravame principale.

III. Spese

Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante principale e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore dell'affare (indeterminabile, di media complessità), delle questioni trattate e dell'attività difensiva

concretamente espletata, con la riduzione del 30% sul compenso base (di € 9.991,00) ex art. 4, comma 4, DM cit. e successiva maggiorazione per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, ai sensi del comma 2 della stessa disposizione (cfr. Cass. n. 10367/2024: *“L’avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti; la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l’onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc. La suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima. Se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall’undicesimo al trentesimo, mentre se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014”*).

Nulla va disposto sulle spese del grado nei rapporti con l’appellata contumace.

Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell’appellante principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall’art. 1, comma 17, L. 228/12.

P. Q. M.

La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 2540 R.G.A.C. per l’anno 2022, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10356/2021, pubblicata in data 24.12.2021, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta l’appello principale e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. dichiara assorbito l’esame dell’appello incidentale condizionato;
3. condanna l’appellante principale al pagamento, in favore degli appellati Controparte_1 CP_2 e Parte_1 delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 11.190,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
4. nulla sulle spese nei rapporti con l’appellata contumace;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell’appellante principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Napoli, in data 16.7.2026

L'ESTENSORE
dr.ssa Ada Meterangelis

La PRESIDENTE
dr.ssa Assunta d'Amore